REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/73 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1973

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1093/70 relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e originari della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di questo regolamento è vietata, salvo per i vini alcolizzati e i vini liquorosi; che il paragrafo 2 di questo articolo consente tuttavia deroghe a tale divieto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1093/70 del Consiglio, dell'8 giugno 1970, relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e originari della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1564/72 (4), specifica i prodotti che sono oggetto di deroga;

considerando che non è intervenuta nessuna disposizione di armonizzazione delle definizioni per i prodotti della voce n. 22.06 della tariffa doganale comune; che d'altronde la situazione attuale non provoca alcuna difficoltà per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1093/70; che è pertanto opportuno prorogare la durata di applicazione di questo regolamento;

considerando, inoltre, che taluni prodotti della sottovoce n. 22.07 B II si ottengono mediante aggiunta di alcole a mosti d'uva concentrati e che l'importanza economica di tale lavorazione giustifica una deroga al divieto;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1093/70 è completato come segue:

« d) i mosti d'uva concentrati destinati alla preparazione di prodotti di cui alla sottovoce n. 22.07 B II della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1093/70 è completato dal comma seguente:

« Nondimeno per i vini spumanti può essere aggiunto l'"esprit de Cognac" definito secondo le disposizioni della regolamentazione in vigore in Francia ».

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento è sostituito dal testo seguente:

« L'alcole aggiunto ai prodotti elencati all'articolo 1, lettere c) e d), deve essere alcole etilico di origine agricola ».

Articolo 3

La data del 31 agosto 1973 di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1093/70 è sostituita da quella del 31 agosto 1974.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 12. 6. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 3.